CITTA' DI VENEZIA

Rep. Ord. N° 536 del 11/07/2014

Oggetto: Regolamentazione della sosta nell'area a parcheggio pubblico di via Torino all'altezza del civ.105.

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- il condominio "La Rotonda" è proprietario di un'area sita a Mestre, in via Torino (sez. Mestre, Fg. 18, map.2350 – ex 2215);
- l'area è stata concessa in servitù a standard di uso pubblico con convenzione Rep.15457 (Raccolta n.3005) registrato a Mestre il 06/04/1993, come condizione per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un edificio ad uso commerciale e direzionale;

Considerato che:

- la società La Centrale sas, quale amministratore pro tempore del Condominio La Rotonda, ha richiesto parere per la riorganizzazione degli spazi a parcheggio;
- la Direzione Mobilità e Trasporti ha espresso parere favorevole alla riorganizzazione, in quanto non influisce sulle superfici a standard ad uso pubblico di cui alla convenzione sopra citata, e parere non favorevole alla collocazione di sbarre a chiusura automatica;
- il Condominio La Rotonda ha presentato richiesta di ordinanza Prot.160009 del 14/04/2014 per la regolamentazione degli spazi a parcheggio, chiedendo anche l'installazione di separatori di corsia in gomma lungo la viabilità di accesso all'area;
- la Direzione Mobilità e Trasporti ha valutato non conforme alle disposizioni del Codice della Strada, oltre che pericolosa, l'installazione di elementi in gomma sulla mezzeria della strada di accesso ai parcheggi;

Visti:

- la richiesta di Ordinanza Prot. 160009 del 14/04/2014;
- la concessione di servitù ad uso pubblico dell'area a parcheggio, Rep. 15457 del 06/04/1993;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
arch. Chiara Riccato

CITTA' DI VENEZIA

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

Di segnalare gli stalli di sosta nel parcheggio ad uso pubblico sito a Mestre, in via Torino civ.105, secondo le seguenti disposizioni:

1. nell'area a parcheggio, la sosta dei veicoli non è consentita al di fuori degli stalli segnalati;
2. istituire e fissare il divieto di sosta lungo la viabilità di accesso all'area a parcheggio.

La presente ordinanza ha esecutività e validità immediate.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale da parte della ditta esecutrice, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 luglio 2014

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori